



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CIAMPINI | LUCIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RIZZIERI | ALESSANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PALLADINO | PAOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha omissis fa seguente:

SENTENZA

- sull'appello n. 593/2016
depositato il 04/03/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 351/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di REGGIO NELL'EMILIA

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dall'appellante:

difeso da:

SIGNORIELLO AVV. GAETANO
VIA FANTI 2 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS032601521 IRES-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS032601521 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS032601521 IRAP 2010

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 593/2016

UDIENZA DEL

02/07/2018 ore 10:30

N°

1861/13/18

PRONUNCIATA IL:

12 LUG. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 LUG. 2018

Il Segretario

Il Segretario
Alberto SALVI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto appello avverso la sentenza n. 351/03/15, pronunciata il 7 luglio 2015 e depositata il 31 agosto 2015, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha, in parte prevalente, rigettato il ricorso della contribuente avverso l'Avviso di accertamento n. _____ relativo all'anno fiscale 2010.

Con l'Avviso suddetto l'Agenzia aveva rideterminato in Euro 1.569.539,00 il reddito relativo all'anno 2010, in luogo di quello dichiarato di Euro 163.260,00, con conseguente maggiore Ires per Euro 386.726,00; un maggiore valore della produzione ai fini Irap di Euro 55.089,36, con recupero d'imposta per Euro 2.148,00; Euro 1.886,00 di IVA dovuta, in quanto illegittimamente detratta.

Aveva inoltre applicato sanzioni ed interessi.

L'Avviso era impugnato in merito: 1) alla svalutazione del credito per Euro 1.266.195,15, disconosciuta, per difetto di inerenza, ai fini Ires da parte dell'ufficio; 2) alla non inerenza di corresponsione di Euro 9.430,00 all'agente _____ ciò ai fini Ires ed Irap e per la detraibilità di Euro 1.886,00 di IVA; 3) alla non inerenza della spesa di Euro 4.880,36 per locazione di immobile di civile abitazione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sull'ultimo punto (spesa di Euro 4.880,36), e rigettava nel resto, ritenendo che l'operazione di finanziamento, che aveva generato il credito svalutato, fosse priva di inerenza, essendo stata compiuta "in un'ottica di favore della controllante"; che l'agente _____ non avesse titolo per vedersi riconosciuto il rimborso spese per la propria attività.

Si duole l'appellante della carenza e della contraddittorietà della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, la quale non avrebbe considerato i vantaggi economici dell'operazione di

A. Ghisla

finanziamento della controllante, la possibilità di compensare il debito restitutorio con i dividendi da distribuire, la liceità dell'operazione, e più in generale le argomentazioni difensive della società.

Con riferimento al punto 1), sostiene che il finanziamento di Euro 1.500.000,00, concesso nel giugno 2008 alla capogruppo

comportava vantaggi diretti (tasso di interesse attivo superiore a quello che avrebbe riconosciuto una banca) ed indiretti (crescita del gruppo di imprese), e non corrisponde al vero che ersasse in situazione di crisi.

Contesta, dunque, che si possa ipotizzare il difetto di inerenza dell'operazione, ai sensi dell'art. 109, 5° co., Tuir.

A prescindere dai benefici economici che sarebbero potuti derivare dal finanziamento, la perdita sul credito sarebbe stata in ogni caso deducibile, ex art. 101, 5° co., Tuir, in quanto la debitrice fu assoggettata a procedura concorsuale.

Con riferimento al punto 2), afferma l'appellante che la somma di Euro 9.430,00, corrisposta all'agente riguardava non il contratto di agenzia, ma un'attività complementare e diversa.

L'appellante chiede pertanto, in riforma della sentenza, l'annullamento dell'Avviso di Accertamento per quanto attiene ai due rilievi non accolti in primo grado.

Ha depositato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, domandando la conferma della sentenza di primo grado.

Sostiene l'appellata che era priva di logica imprenditoriale la decisione prestare alla controllante un importo di denaro tanto consistente, sapendo che difficilmente sarebbe stato restituito; che quindi doveva riconoscersi il carattere extra-imprenditoriale dell'operazione, non inerente alla stregua dell'art. 109, 5° co., Tuir; che aveva

A-gue-

drenato liquidità in modo massiccio dalle controllate, non potendo più accedere al finanziamento bancario; che la certezza della perdita, che poteva desumersi dalla procedura di concordato (ex art. 101, 5° co., Tuir), non escludeva la mancanza di inerenza, che precludeva la deducibilità fiscale.

Quanto alla somma di denaro corrisposta a [redacted] sostiene l'Agenzia che si trattava di dazione volontaria extracontrattuale, ineducibile ed indetraibile, poiché espressamente esclusa dal contratto di agenzia.

L'appellata domanda perciò la conferma della sentenza impugnata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 2 luglio 2018, ed all'esito della camera di consiglio la Commissione Tributaria Regionale ha pronunciato la presente sentenza.

MOTIVAZIONE

L'appello proposto da [redacted] è infondato e non può trovare accoglimento.

Nel luglio 2008 [redacted] controllata da [redacted] che deteneva quota pari al 50% del capitale sociale, erogava alla controllante un finanziamento di Euro 1.500.000,00.

Con decreto del 13-17 agosto 2010 del Tribunale di Reggio Emilia, [redacted] era ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Sempre nel 2010 [redacted] svalutava il credito di Euro 1.384.745,10 (comprensivo di capitale ed interessi) del 97,91%.

I vantaggi economici dell'operazione di finanziamento erano inesistenti. Sostiene l'appellante che il tasso di interesse pattuito (6,362%) fosse superiore al tasso ottenibile dal sistema bancario (4,6-4,8%), ma non considera minimamente il rischio di insolvenza della debitrice, concretizzatosi in appena due anni, che non giustificava uno spread di appena 1,762% (6,362% meno 4,6%).

A. [redacted]

Trattandosi del medesimo gruppo, la controllata non poteva ignorare le difficoltà finanziarie della controllante, non essendo l'insolvenza un evento improvviso, ma aggravatosi negli anni (dal bilancio esibito in giudizio si evince che nel 2006 i debiti a lungo termine di nei confronti di Unicredit, Bnl-Bnp e Mps erano di Euro 10.147.437,00, mentre nel 2007 erano passati ad Euro 15.635.047,00; l'indebitamento finanziario netto ammontava ad Euro 29.808.750; nello stesso periodo i ricavi erano sensibilmente diminuiti [v. pag. 99 della Nota esplicativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007]; nel 2010 finì per avere debiti per Euro 32.401.964,00, di cui ben Euro 16.604.048,00 verso le controllate).

Si osserva che non rileva il bilancio consolidato, bensì il bilancio di _____, sola società debitrice nei confronti di _____

La situazione finanziaria di _____ non era affatto positiva, sebbene la relazione sulla gestione tentasse di minimizzare le difficoltà e mettere in luce, per il mercato e gli azionisti, gli elementi positivi.

Del resto, se così non fosse stato, dovrebbe spiegare la difesa dell'appellante cosa sia accaduto che, in 24 mesi, costrinse una società, asseritamente ben patrimonializzata, ad entrare in concordato.


Nessuna spiegazione è stata offerta a questo proposito, e gli atti e documenti della procedura di concordato non sono stati esibiti.

Il rapporto di finanziamento non fu negoziato.

Il prestito non era assistito da alcuna garanzia, reale o personale.

Non furono pattuite clausole che disciplinassero la mora.

La compensabilità degli utili da corrispondere a _____ con le rate restitutorie non è qualificabile come garanzia personale o reale, ma è facoltà di ogni creditore che sia anche debitore, e non richiede specifica pattuizione. Ed infatti non risulta che fu pattuita al momento dell'erogazione.



La compensazione fu poi compiuta una sola volta, nell'anno 2008 (v. pag. 12 del ricorso in appello). Nel 2009, malgrado l'inadempimento già maturato, non intese avvalersene: decisione manifestamente antieconomica.

Se venne in qualche modo previsto che il prestito sarebbe stato restituito scomputando i futuri utili della controllata, ciò significa che il prestito non era funzionale allo scopo sociale di si trattava, piuttosto, di un'anticipazione di utili futuri (utili che non potevano essere certi sia nell'an che nel *quantum*) per finalità non attinenti alla gestione di

Dunque, il prestito concesso alla capogruppo ha comportato esclusivamente un depauperamento per e la decisione non era coerente con una prudente gestione della società.

Del resto, il capitale mutuato era consistente (sia in termini assoluti, sia in termini relativi, ossia tenuto conto della capacità patrimoniale della mutuante e dei ricavi che conseguiva dall'attività di commercio di prodotti dolciari), e non è usuale che siano le controllate a finanziarie la controllante (di regola, avviene il contrario).

Con ciò non si intende sostenere – e non è stato sostenuto dall'Agenzia – che l'operazione avesse necessariamente una causa illecita, ma solo che non vi era una giustificazione economica, neppure apparente.

Non è configurabile alcuna violazione dell'art. 12, 7° co., dello Statuto del Contribuente, poiché il contraddittorio endoprocedimentale ha avuto luogo, mentre le argomentazioni difensive trasmesse da lungi dall'essere state ignorate, non sono state condivise dall'Agenzia.

Del resto, non era agevole rispondere alle osservazioni della società, poiché formulate in termini generici. Si consideri, ad esempio, l'affermazione secondo cui l'art. 3 dello Statuto consente le operazioni finanziarie "ritenute dall'organo amministrativo utili al conseguimento


dello scopo sociale" (argomento ripreso a pag. 12 del ricorso in appello). Ad essa non si accompagna alcuna spiegazione di quale fosse lo scopo sociale, né delle ragioni di utilità dell'operazione al conseguimento del medesimo. S'è sopra detto che il prestito di un milione e mezzo di euro alla controllante, incapace di finanziarsi compiutamente attraverso il sistema bancario, non si poteva giustificare con l'intenzione di lucrare uno spread del 1,762%, a fronte di un rischio d'insolvenza della debitrice piuttosto consistente (valutabile non solo *ex post*, ma anche *ex ante*).

Quanto al "progetto imprenditoriale che, avvalendosi (appunto) di cash flow di gruppo, mirava attraverso l'acquisizione di altre società, alla creazione di un ramificato gruppo di imprese e, quindi, allo sviluppo del 'core business' del gruppo medesimo" (pag. 16 del ricorso in appello), si tratta di semplici parole, prive di qualunque elemento concreto di riscontro.

In particolare, difetta totalmente la prova che l'erogazione di Euro 1.500.000,00 sia stata impiegata per compiere acquisizioni; ammesso, poi, che così sia stata utilizzata, occorrerebbe spiegare che vantaggio ne avrebbe tratto tanto più che la stessa appellante ammette che non aveva alcuna partecipazione incrociata in In altre parole, le acquisizioni potevano servire alla controllante, e sarebbero da dimostrare (ed ancora prima da allegare con un minimo di precisione) i vantaggi che avrebbe conseguito.

Significativo, a questo proposito, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2008, che approvò il finanziamento. Non vi fu la minima discussione circa quali utilità potesse comportare l'operazione per la mutuante e le finalità del finanziamento per la mutuataria. Si legge, invece, che prese la parola il consigliere

'la quale rileva il proprio interesse nell'operazione,



essendo al contempo consigliere della società amministrata e CFO della correlata ”.


Il conflitto d'interesse non fu minimamente preso in considerazione dai presenti, e l'operazione, senza null'altro aggiungere, fu deliberata.

Non affrontarono i consiglieri di amministrazione la questione dell'indebitamento della capogruppo, e le ragioni per cui il prezzo delle azioni quotate in Borsa nel corso del 2008 passò da oltre 6 Euro a 2 Euro, perdendo il 66,20% del valore, con un'accelerazione ribassista che ebbe inizio proprio nel giugno 2008 (v. il grafico di cui al doc. 21 prodotto dall'appellante) (il confronto con Enel non è utile, non tanto perché le perdite di Enel, nel medesimo periodo, furono inferiori e questo titolo si riprese, mentre scivolò al valore di 0,5 Euro per azione, quanto perché non è rappresentativo, trattandosi di società diverse per capitalizzazione ed oggetto sociale, presenti in due distinti segmenti di mercato [la ricorrente avrebbe dovuto piuttosto produrre in causa il grafico rappresentante l'indice generale di riferimento del segmento *small cap* del MTA, in cui erano negoziate le azioni]).

Il Collegio Sindacale prese atto dell'operazione, ma non si espresse (difficilmente avrebbe potuto farlo, atteso che gli amministratori non avevano motivato la delibera).

Certamente aveva interesse a ricevere denaro dalle controllate per fronteggiare le difficoltà finanziarie in cui già si trovava nel 2008; il punto è che per l'operazione di finanziamento non era vantaggiosa (o meglio, non era di alcuna utilità), ma solo pericolosa.

E' perciò condivisibile la conclusione cui pervenne l'Agenzia delle Entrate e poi la Commissione Tributaria Provinciale, secondo cui l'operazione era estranea all'esercizio dell'impresa, e dunque la perdita che ne derivò non era deducibile.



Quali fossero le reali motivazioni del finanziamento non è dato sapere, ma non ha rilevanza nella presente causa. L'Agenzia era tenuta a dimostrare il difetto di inerenza dell'operazione, e non anche le recondite motivazioni del finanziamento con cui, in sostanza, si anticipava la corresponsione degli utili degli anni futuri (motivazioni non espresse neppure dai consiglieri di amministrazione che deliberarono l'operazione).

Acquisita la prova del difetto di inerenza dell'operazione rispetto all'attività d'impresa di _____ competeva all'appellante fornire la prova contraria, e tale onere non è stato minimamente assolto.

_____ fu ricapitalizzata nel 2011 e rimessa in quotazione (le azioni risultano oggi in pegno alle banche): è vero, dunque, che non è fallita; è altrettanto vero che non ha rimborsato il suo debito, perlomeno in denaro (non ha più la partecipazione in _____ e si apprende che la famiglia _____ ne ha acquisito la quota del 50% del capitale sociale: v. pag. 4 del ricorso in appello).

In definitiva, la componente negativa (perdita del credito) è priva del requisito dell'inerenza, ex art. 109, 5 co., Tuir, poiché l'operazione che l'ha generata (il finanziamento di Euro 1.500.000,00) non era correlata all'esercizio dell'impresa commerciale.

Erronca è poi l'interpretazione che l'appellante offre dell'art. 101, 5° co., Tuir, il quale nel consentire "in ogni caso" la deducibilità delle perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, non intende affatto affermare la deducibilità di qualunque perdita di credito, anche se sorta da operazioni prive di inerenza con l'attività d'impresa, ma esclusivamente che l'ammissione alla procedura concorsuale esonera il creditore dal dimostrare di essersi adoperato per il recupero del credito ovvero che il credito non è riscuotibile.



Quanto, infine, alle somme di denaro corrisposte all'agente Ernesto per "l'allestimento di strutture di vendita", si rileva che la dazione non trova titolo nel contratto di agenzia (il cui art. 7 esclude espressamente il rimborso spese, disponendo che la provvigione è "comprensiva di ogni spesa sostenuta dal mandatario").

La circostanza è ammessa dall'appellante, la quale a pag. 34 del ricorso in appello afferma che *"l'attività di allestimento di strutture di vendita... consiste nell'allestimento di quelli che, comunemente, vengono chiamati stands", "si tratta di un'attività completamente diversa e separata che, peraltro, spesso viene svolta da soggetti (che non sono agenti) specializzati proprio nell'offrire alle aziende questo tipo di servizi"*.

Se così fosse, la società avrebbe dovuto indicare quale altro negozio giuridico regolava tale attività di Sologni, non riconducibile al suo ruolo di agente, e quale sarebbe stata la struttura di vendita da lui apprestata, di cui avrebbe direttamente beneficiato la committente.

In difetto di tale prova (ma ancor prima di una precisa allegazione), deve confermarsi la mancanza di inerenza della corresponsione. Infatti, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di impresa (affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che sia dimostrato che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa).

Per queste ragioni, la sentenza impugnata dev'essere interamente confermata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione XIII, definitivamente decidendo l'appello n. _____ U.G.A. proposto con



ricorso da _____ con sede in Scandiano (Re) (ricorrente
appellante) nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Reggio Emilia (resistente appellata), ogni contraria
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese
processuali che liquida in Euro 3.081,00 per compensi, oltre Euro
462,15 per spese generali.

Bologna, 2 luglio 2018.

Il Presidente
(dott.ssa Lucia Campini)



Il giudice estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)

